

IL DIRITTO DI MONTA

di Ilaria Selicato

Nel nostro Paese il diritto di monta è disciplinato dal Regolamento Internazionale di Allevamento previsto dalla FCI. Tale regolamento interessa tutti gli allevamenti facenti parte dei paesi membri o partner della Federazione stessa. A tal proposito, corre l'obbligo di ricordare come la figura dell'allevatore di cani, al quale si applica il suddetto regolamento, è stata per la prima volta disciplinata nel nostro Ordinamento dalla Legge 349 del 23 /08/1993 (Norma di Polizia Veterinaria).

Il Regolamento Internazionale di Allevamento stabilisce che l'allevamento può essere praticato unicamente con cani di razza pura, di buon carattere, in perfetta salute in termini di funzionalità e dell'eredità, intendendo, con ciò, riferirsi a quei soggetti che sono in possesso delle caratteristiche dello standard di una razza, del suo tipo e temperamento e che non presentano difetti ereditari sostanziali tali da minacciare l'aspetto funzionale delle loro progenie.

I cani utilizzati ai fini in parola non devono presentare anomalie come: temperamento malsano, sordità, cecità congenita, labbro leporino, palato spaccato, malformazioni notorie alla mascella, difetti dentali pronunciati, atrofia della retina, non devono soffrire di epilessia, non devono essere criptorchidi, monorchidi, albi, non devono essere affetti da displasia severa accertata all'anca né presentare colori di pelo non desiderati.

Al fine di censire la presenza di tali patologie, è previsto che l'allevatore rediga un registro dei cani affetti da tali malattie che devono essere combattute metodicamente registrando gli eventuali progressi realizzati.

Anche a tale scopo, i Paesi membri e partner FCI devono vigilare affinché gli standard non includano delle esagerazioni delle caratteristiche che potrebbero comunque mettere in pericolo la funzionalità dei cani.

Infine, ma non da ultimo, i cani allevati devono essere iscritti in un libro origini, o registro d'attesa, riconosciuto dalla FCI.

Da quanto detto si evince, pertanto, come solo un cane funzionalmente sano può essere usato nell'allevamento: è compito dell'allevatore che lo seleziona determinare se quest'ultimo è mentalmente e fisicamente idoneo alla riproduzione.

L'allevatore si deve assicurare che gli animali da riproduzione siano in buone condizioni di salute ed abbiano un buon temperamento, garantendo al cucciolo, per tutto il tempo durante il quale ne assicura la custodia, di crescere in un ambiente sano (che pertanto gli consenta un sano sviluppo mentale e fisi-

L'ALLEVATORE DAL PUNTO DI VISTA GIURIDICO

La legge 349 del 1993 ha dato un inquadramento giuridico all'allevatore di cani, definendo l'attività cinotecnica come l'attività volta all'allevamento, alla selezione e all'addestramento delle razze canine e definendo i soggetti che esercitano tale attività come imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

A rigore delle summenzionata norma, l'attività cinotecnica è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che se ne traggono sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche, non agricole, svolte dallo stesso soggetto.

Inoltre l'allevatore, per essere definito tale, deve possedere almeno cinque fattrici, producendo, nell'arco di un anno almeno trenta cuccioli, godendo altresì come proprietario, affittuario o ad altro titolo, di un terreno catastalmente determinato come particella fondiaria dal quale dovrà produrre reddito agrario.

L'imprenditore dovrà altresì dimostrare l'occupazione prevalente e personale nella conduzione dell'azienda per la cura e l'alimentazione dei propri cani.



co) e benefico al fine di garantirne una adeguata socializzazione.

Il Regolamento, inoltre, dice che "I commercianti di cani e gli allevatori che lavorano per uno scopo prettamente commerciale non possono praticare allevamento in un paese membro o partner con contratto della FCI". Il "proprietario" del cane, ai fini della cessione del diritto di monta, è colui che ha legalmente acquisito l'animale, che si trova in suo possesso e può provarlo con la detenzione, correttamente certificata, di un certificato d'iscrizione e di un pedigree validi.

Possessore dello stallone è o il proprietario dello stesso o la persona che ha ricevuto l'autorizzazione del proprietario ad "offrire i servizi" di tale stallone per la monta.

Naturalmente è assolutamente auspicabile la stesura per iscritto delle condizioni alle quali avverrà la monta, soprattutto ai fini evitare l'insorgere di conflitti e/o equivoci relativi alle discendenti obbligazioni finanziarie.

Ma torniamo a noi, il predetto regolamento statuisce altresì che le spese di trasporto della fattrice - che si raccomanda sia condotta a "domicilio" dallo stallone personalmente dal proprietario o da una persona fidata - sono a carico del proprietario della femmina, come pure le spese di alimentazione, alloggio e le eventuali cure veterinarie. I danni che la cagna possa provocare agli impianti di

allevamento o all'abitazione del proprietario dello stallone sono sempre a carico del proprietario della stessa.

Diversamente, invece, per i danni che la fattrice può provocare a terzi: la responsabilità (art. 2052 C.C.) sarà da imputare a chi si serve dell'animale per il tempo in cui lo ha in uso, pertanto, nel nostro caso la responsabilità ricadrà sul proprietario dello stallone.

Nell'ipotesi in cui la fattrice decedesse durante la permanenza presso lo stallone, il proprietario di quest'ultimo si obbligherà, a sue spese, a far constatare il decesso da un medico veterinario eventualmente facendone repertare le cause; egli dovrà altresì informare quanto prima il proprietario della fattrice, il quale avrà diritto di vedere la cagnolina e, nell'ipotesi in cui il decesso non sia imputabile a colpa del proprietario dello stallone, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo le spese sostenute in dipendenza della morte della cagna; va da sé che nell'ipotesi in cui la colpa sia addebitabile al proprietario dello stallone, egli dovrà risarcire il proprietario della fattrice dei danni e degli interessi legali maturati per la morte della cagna.

È vietato far coprire la fattrice da due o più stalloni durante lo stesso calore: nei casi dubbi le associazioni cinofile nazionali sono tenute a verificare le linee di sangue con